



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica

del 24 APRILE 2012 Deliberazione n. 88

Causa "Mancuso Santo + 1 c/Provincia". Sentenza n. 195/2011 del Tribunale di Patti .
 Riconoscimento della somma di € 6.296,45 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194
 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno Duemila DODECI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE nell' Aula
 Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi
 scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina
 con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco		X
2) BARBERA Giacinto		X
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe	X	
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone	X	
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino		X
35) PREVITI Antonino		X
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
37) RAO Giuseppe	X	
38) RELLA Francesco		X
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino	X	
41) SIDOTI Rosario	X	
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
44) VICARI Marco	X	
45) BALOTOLTA Arranino	X	

A riportare n.

11 12

Totale n.

23 22

Assume la Presidenza
 Partecipa il Segretario Generale

SALVATORE VITTORIO FIORE
AVV. ANNA MARIA TRILINDO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale
I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.195/2011, depositata in Cancelleria il 10/06/2011, il Tribunale Ordinario di Patti decidendo sul giudizio promosso da Mancuso Santo e Leja Helena c/Provincia Regionale di Messina, ha condannato questo Ente definitivamente al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

I.P.	MANCUSO SANTO	€	706,52
I.T.	MANCUSO SANTO	€	1.445,86
Danno non Patrimoniale	MANCUSO SANTO	€	538,10
Interessi dal 24/06/03 al 07/04/11 M.S.		€	477,44
Interessi dal 08/04/11 al 22/12/11 M.S.		€	33,72
1. danni al mezzo	LEJA HELENA	€	828,56
interessi totali maturati (24/06/03 al 07/04/11)L.H.		€	147,03
Interessi dal 08/04/11 al 22/12/11 L.H.		€	10,38
spese processuali(esborsi)		€	73,04
diritti		€	790,00
onorari		€	950,00
Spese gen. 12,50% su (€ 1,740,00)		€	217,50
C.P.A. 4% su (€ 1,957,50)		€	78,30
esente I.V.A.			

TOTALE € 6.296,45

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 6.296,45 quale derivante dalla sentenza n. 195/2011 del Tribunale Ordinario di Patti- può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.P.A.(impegno successivo n. 10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo é già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n. 22 del 31/03/2008;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 195/2011 del tribunale di Patti;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 6,296,45 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.P.A.(impegno successivo n. 10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo é già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n. 22 del 31/03/2008;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

Allegati :

Copia sentenza del Tribunale Ordinario di Patti- Conteggi RE Mida

IL PRESIDENTE

Ricuto

Il Presidente prima di porre in discussione la soprascripta proposta di deliberazione iscritta al punto 19) dell'O.d.G. Dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Non registrando alcuna richiesta di intervento, la pone in votazione.

Entrano in aula i consiglieri G. Barbera, M. De Domenico, V. La Rosa, R. Gulotta, A. Passari, – presenti 28

Si allontanano dall'aula i Consiglieri S. Coppolino, Rao, Calì, Sidoti, Briuglia, Scimone, Danzino, Magisteri, Bartolotta – presenti 19

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori consiglieri . Giuseppe Calabrò, Stefano Testagrossa e Maurizio Palermo, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art.2 L.R. 48/91, la soprascripta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti	19
Consiglieri Votanti	15
Favorevoli	15
Contrari	/
Astenuti	4 (Galati Rando, A. Calabrò, Vicari e Gulotta)

Il Consiglio Approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 27/12/11

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 21 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESUNTA DD/12/05

MESSINA 17/1/12

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 7° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to: Cons. P. BRUGLIA

F. to: SALVATORE V. FIORE

Il Segretario Generale

F. to: AUG. A. M. TRISTANO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

20 MAG. 2012

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, 18 MAG. 2012

P. IL SEGRETARIO GEN.



P. IL SEGRETARIO GEN.

(D'Angelo)

N. 486/04 R.G.

n. 195/11 Reg. Trib.
 n. 7/45 Cron.
 n. 420 Reg.
 n. 486/04 Trib.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

MINUTA DEPOSITATA
 Il 07.04.2011
OGGETTO:

in persona del G.I. dr. Salvatore Saija ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA

MANCUSO SANTO e LEJA HELENA, elettivamente domiciliati in Falcone, Via Immacolata n. 137, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Cirella, che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Patti, Via L. D'Amico n. 3, presso lo studio dell'Avv. Catena Mastrantonio, recapito professionale dell'Avv. Enrico Basile, che la rappresenta e difende come da procura in atti.

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atto di citazione notificato in data 5.5.2004, Mancuso Santo e Leja Helena convenivano in giudizio la Provincia Regionale di Messina dinanzi a questo Tribunale, esponendo che, in data 24.6.2003 alle ore 11,30 circa, esso attore, mentre percorreva a bordo del ciclomotore Piaggio NRG tg. 9ANJ5 - di proprietà di essa attrice - la Via C. Colombo in Oliveri, con direzione di marcia monte-mare, verso Marinello, giunto in

N. 486/04 R.G.

prossimità del campo sportivo, a causa della sconnessione della strada, non segnalata né transennata, perdeva il controllo del ciclomotore stesso, cadendo rovinosamente per terra; che egli veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Patti, ove gli veniva diagnosticata *"infrazione base metatarso o base falange distale piede sx, ferita lacero contusa con perdita di sostanza piede sx; escoriazioni mano dx e gomito sx"*; che il ciclomotore riportava danni per € 722,02. Ciò posto, chiedevano, previa declaratoria di responsabilità della convenuta, quale proprietaria della strada, per l'insidia o trabocchetto, la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, morali e biologici subiti, in misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, e comunque entro il limite di € 5.164,00, con vittoria di spese.

Costituitasi, la convenuta contestava le avverse domande, chiedendone il rigetto. Ammesse ed espletate le prove richieste, all'udienza del 25.10.2010 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva assunta in decisione.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

La c.d. insidia stradale costituisce una figura tipizzata di colpa della P.A. ex art. 2043 c.c., elaborata dalla giurisprudenza al fine di individuare quelle ipotesi in cui, a causa della omessa o insufficiente manutenzione da parte della stessa P.A. (o del concessionario) di strade, marciapiedi o opere connesse, l'utente (automobilista o pedone) incorra in un incidente.

Ciò posto, è noto che, onde potersi configurare l'insidia, occorre la compresenza del requisito oggettivo della non visibilità e di quello soggettivo dell'imprevedibilità da parte del danneggiato (per tutte, Cass. n. 5989/98), sul quale grava l'onere di darne prova. Ora, mentre con riferimento alla non visibilità dell'insidia è sufficiente l'accertamento sul piano fattuale di congruenti condizioni oggettive esistenti al momento dell'evento (ad es., ora serale o notturna, scarsa illuminazione artificiale, scarsa visibilità in base alle condizioni atmosferiche, ecc.), sia pur da considerare alla luce dell'età dell'agente al fine di



N. 486/04 R.G.

individuare il grado di diligenza dallo stesso esigibile (così, Pret. Bari, 13.5.92, in *Foro It.* 1993 I, 2731), in relazione al requisito della imprevedibilità è invece necessario effettuare un'indagine di tipo psicologico sulla persona dell'agente, al fine di verificare se in concreto egli avesse un'effettiva possibilità di rappresentarsi l'esistenza del pericolo (e quindi di evitarlo). A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che l'imprevedibilità non è a priori esclusa dalla consapevolezza del pericolo da parte dell'agente, essendo necessario l'accertamento in concreto della rappresentazione psicologica dell'ubicazione del punto pericoloso (così, Cass. n. 2470/98).

Questi essendo i principi informativi in *subiecta materia*, confermati anche dalla giurisprudenza successiva, si tratta ora di verificare in concreto se Mancuso Santo, usando l'ordinaria diligenza, arricchita dalle specifiche cognizioni da lui possedute (c.d. *homo eiusdem condicionis et professionis*), avrebbe potuto evitare di incorrere nell'incidente per cui è causa.

Ritiene il giudicante che, sulla base delle risultanze di causa, la risposta al quesito debba essere negativa. Infatti, è anzitutto apparso sufficientemente provato il fatto storico dell'incidente, con le modalità descritte nell'atto di citazione. Dalle dichiarazioni testimoniali in atti si evince infatti che certamente il Mancuso venne visto alla guida del ciclomotore e poi cadere rovinosamente per terra a causa di anomalie nel manto stradale, dovute alla presenza delle radici di un albero, anomalie non segnalate da alcun cartello (v. dep. Sofia Lorenzo e Maiorana Giuseppe). Gli stessi testi indicati dall'Ente convenuto (Speciale Giuseppe e Addamo Tindaro), dipendenti addetti alla manutenzione delle strade, hanno confermato l'esistenza della sconnessione del manto stradale a causa della fuoriuscita di alcune radici, come da foto loro esibite (in fasc. attori), sia pur precisando che essa era limitata alla fascia prossima al marciapiede, per circa 70/80 cm. Il teste Speciale ha poi dichiarato che "al fine di eliminare ogni inconveniente", si era provveduto alla bitumazione della Via C. Colombo.



N. 486/04 R.G.

Così stando le cose, è evidente che la caduta accidentale del Mancuso sia da imputare all'irregolarità del manto stradale, non segnalata da alcun cartello e non immediatamente visibile, nonostante l'ora diurna in cui avvenne l'incidente (ore 11,30), trattandosi di zona ombreggiata, stante la presenza di due filari di alberi su entrambi i margini della carreggiata.

Riguardo all'elemento soggettivo dell'imprevedibilità, poi, va rilevato che non è emersa alcuna anomalia della condotta dell'attore, il quale, nel transitare sulla strada lungo il margine destro della carreggiata, legittimamente confidò nell'apparente regolarità dell'opera (cfr. Cass. n. 412/97): nel caso che ci occupa, insomma, non può configurarsi alcun fatto imprudente del conducente del ciclomotore, come tale idoneo ad escludere la configurabilità del nesso di causalità tra l'insufficiente manutenzione della strada da parte della convenuta e l'evento dannoso in questione, neppure sotto il profilo del concorso di colpa. Pertanto, alla luce delle superiori risultanze, deve affermarsi l'ascrivibilità della responsabilità del fatto in capo all'Ente convenuto sotto il profilo della colpa ex art. 2043 c.c., per violazione del precetto del *neminem laedere*.

In ordine ai danni sofferti dall'attore, si osserva che nel caso di specie vanno risarciti il danno biologico per l'invalidità permanente e per l'invalidità temporanea ed il danno morale. Quanto al primo, risulta provato in atti che i danni alla persona sono consistiti in "*infrazione base V metatarso e base falange distale piede sn. Ferita lacerata con perdita di sostanza piede sn. Escoriazioni mano dx gomito sn.*", i cui postumi sono stati condivisibilmente stimati dal C.T.U. dott. Antonia Russo come comportanti una percentuale di invalidità permanente del 1 %, con I.T.A. di giorni 20, I.T.P. al 50% di giorni 15 e I.T.P. al 30% di giorni 20.

Il c.d. "danno biologico" sarà liquidato utilizzando i criteri orientativi di cui all'art. 139 del codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005) e già fissati dalla legge n. 57/2001



N. 486/04 R.G.

relativamente alle lesioni micropermanenti e secondo i valori aggiornati con il D.M. 27. 05 2010.

In adesione alla prevalente giurisprudenza, ritiene, infatti, questo giudice che per la liquidazione di tale voce di danno sia equo adottare il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr., da ultimo, Cass.19 maggio 1999 n.4852, Cass.25 maggio 2000 n.6873, Cass.20 aprile 2001 n.5910, Cass.24 aprile 2001 n.6023 ed altre).

Proprio detto criterio è ormai posto a base della liquidazione del danno biologico, prima dall'art. 5, co.2°, della legge n.57 del 5 marzo 2001, e ora dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Se è vero che queste norme, si applicano al caso di danni alla persona (nei limiti di lesioni c.d. micropermanenti) determinati da sinistro stradale verificatosi dopo l'entrata in vigore della legge (cioè a decorrere dal 4 aprile 2001 o dal 1 gennaio 2006), è pur vero che gli importi determinati dalla tabella allegata possono essere assunti come valori orientativi per la valutazione equitativa nel presente caso. Ciò, in quanto è da ritenersi che, nell'adottare il valore del primo punto, il legislatore abbia preso a parametro la media dei precedenti giudiziari su base nazionale, sicché risulta garantita oltremodo la finalità di uniformare i criteri di liquidazione del danno, ottenendo anche un valore aggiornato; inoltre, i criteri per l'elaborazione della tabella allegata alla legge sono di importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità e decrescente col crescere dell'età - ormai riconosciuti come validi dall'esperienza medico-legale ed assunti a base dell'elaborazione delle c.d. tabelle dei diversi uffici giudiziari (compresa le tabelle del Tribunale di Milano adottate anche da questo Tribunale, prima dell'entrata in vigore della legge 57/2001).

Tenuto conto di ciò, nonché dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (19 anni), il danno biologico, con riferimento al danno da invalidità permanente pari alla percentuale



N. 486/04 R.G.


dell'1%, va liquidato nella somma tabellare di complessivi € 706,52, già rivalutata alla data odierna.

A tale somma va aggiunta quella destinata a risarcire il danno biologico connesso all'invalidità temporanea. A tal fine, considerato il tipo di lesione riportata e le conclusioni riportate dal c.t.u., appare equo risarcire la somma di € 1.445,86 applicando sempre le tabelle invocate per le quali ogni giorno di invalidità temporanea assoluta va risarcito con la somma di € 43,16 .

Va accordato altresì il risarcimento del "danno morale", inteso secondo la più recente giurisprudenza come una delle "voci" descrittive della più ampia ed unitaria categoria del "danno non patrimoniale" (nel cui novero rientra anche la distinta "voce" del danno biologico); tale voce, che non può automaticamente liquidarsi ogniqualvolta ci sia lesione del diritto alla salute, ma occorre che il danneggiato l'alleghi e lo provi -anche mediante presunzioni-, va liquidata equitativamente, tenendo conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto (cfr. Cass. SS.UU. 11.11.2008 NN. 26972, 26973, 26974, 26975; Cass. 28.11.2008 n. 28407 e 12.12.2008 n. 29191; Cass. 13.01.2009 n. 479; SS.UU. 14.01.2009 n. 557 e SS.UU. 15.01.2009 n. 794).

Ora nel caso in esame è indubbio che le lesioni patite dall'attore, le modalità di svolgimento della caduta, la colpa dei convenuti, le cure e gli accertamenti medico- legali a cui il Mancuso si è dovuto sottoporre, hanno negativamente inciso sulla sua dignità morale, valore di rango costituzionale, quale diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, nonché dal Trattato di Lisbona ratificato dall'Italia con legge 2.08.2008 n. 190 che tutela la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica; Cass. 2008 n. 29191).

Pertanto, essendo ontologicamente distinto il bene protetto dal "danno morale" da quello (della salute) tutelato dal "danno biologico" nella liquidazione complessiva del



N. 486/04 R.G.

danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non potrà non considerarsi anche tale voce risarcitoria.

Tenuto conto, nel caso di specie, di tutte le superiori circostanze evidenziate, complessivamente si ritiene di liquidare in via equitativa quale danno non patrimoniale una somma pari al 25% del danno biologico, ossia € 538,10 già rivalutata alla data odierna.

Va inoltre riconosciuto all'attrice Leja Helena il diritto al risarcimento dei danni subiti dal ciclomotore di sua proprietà, pari ad euro 828,56 già rivalutati alla data odierna.

Poiché i danni sono liquidati alla data odierna e gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/95), devono calcolarsi sul capitale via via rivalutato anno per anno, le somme *ut supra* liquidate andranno devalutate al 24.6.2003, data di insorgenza del danno; sulla somma così ottenuta, rivalutata anno per anno fino ad oggi, andranno quindi calcolati gli interessi compensativi in misura legale. Da oggi, infine, andranno calcolati gli interessi legali sul capitale rivalutato, fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto, ex art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Mancuso Santo e Leja Helena contro la Provincia Regionale di Messina, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) ritiene e dichiara la responsabilità della convenuta nell'incidente occorso agli attori in data 24.6.2003 in Oliveri, Via C. Colombo;

2) per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore Mancuso Santo, in misura pari ad € 2.690,48, oltre interessi legali, come in motivazione;




N. 486/04 R.G.

3) per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice Leja Helena, in misura pari ad € 828,56, oltre interessi legali, come in motivazione;

4) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 73,04 per esborsi, € 790,00 per diritti ed € 950,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Patti, 7.4.2011.

Il Giudice
 (dr. Salvatore Saija)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 IL 14 GEN 2011
 Patti Li

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Antonio Milici



Avv. Gaetano Cirella
Via Nazionale , 262 - Falcone -
Tel- Fax 094134863-cell. 339/8512280
Cod. Fisc. CRLGTN71E 28 F158G - P. IVA 02618150839


UFFICIO LEGALE PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

OGGETTO :CAUSA DEFINITA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI CON SENTENZA
N.195/11 DEL 07.04.2011 Mancuso Santo+1 /Provincia Reg.Me

Il sottoscritto Avv. Gaetano Cirella, nato a Messina il 28.05.1971, res.te in Falcone, via Nazionale
n.262, dichiara di avere aderito al regime fiscale dei contribuenti minimi, pertanto, nel conteggio
della liquidazione dell'onorario, non va calcolata l' IVA ma solo la CPA al 4%.

Tanto dovevo e l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti .

Falcone 30.11.2011

Avv. Gaetano Cirella


DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	24-06-2003	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	07-04-2011	
Somma da devalutare:	€ 2.690,48	L. 5.209.496

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 120,6 (GIU 2003)
- "ad quem" = 101,5 (FEB 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 07-04-2011:	€ 2.690,48	L. 5.209.496
Valore "devalutato" alla data del 24-06-2003:	€ 2.328,31	L. 4.508.235 (- 13,4612%)

Numero: 195/2011

Pratica: mancuso santo + 1 (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 2.328,31
2. Importo lordo comprese le spese: €. 2.328,31
3. Data da cui decorrono gli interessi: 24-06-2003
4. Data finale del calcolo degli interessi: 07-04-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 07-04-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 2.328,31	L. 4.508.237
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 477,44	L. 924.455
Rivalutazione totale maturata (dal 24-06-2003 al 07-04-2011)	€ 362,17	L. 701.260
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 839,61	L. 1.625.715
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 3.167,92	L. 6.133.952

di cui:

Capitale = 2.328,31 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 362,17 -- Interessi = 477,44

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

Numero: 3/2010

Pratica: --

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 3.167,92
2. Importo lordo comprese le spese: € 3.167,92
3. Data da cui decorrono gli interessi: 08-04-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 22-12-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 22-12-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 3.167,92	L. 6.133.948
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 33,72	L. 65.289
Rivalutazione totale maturata (dal 08-04-2011 al 22-12-2011)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 33,72	L. 65.289
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 3.201,64	L. 6.199.237

di cui:

Capitale = 3.167,92 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 33,72

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	24-06-2003	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	07-04-2011	
Somma da devalutare:	€ 828,56	L. 1.604.316

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 120,6 (GIU 2003)
- "ad quem" = 101,5 (FEB 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 07-04-2011:	€ 828,56	L. 1.604.316
Valore "devalutato" alla data del 24-06-2003:	€ 717,03	L. 1.388.356 (- 13,4612%)

Numero: 195/2011

Pratica: mancuso santo + 1 (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 717,03
2. Importo lordo comprese le spese: € 717,03
3. Data da cui decorrono gli interessi: 24-06-2003
4. Data finale del calcolo degli interessi: 07-04-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 07-04-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 717,03	L. 1.388.364
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 147,03	L. 284.697
Rivalutazione totale maturata (dal 24-06-2003 al 07-04-2011)	€ 111,53	L. 215.961
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 258,57	L. 500.658
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 975,60	L. 1.889.021

di cui:

Capitale = 717,03 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 111,53 -- Interessi = (147,03)

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

Numero: 195/2011

Pratica: mancuso santo + 1 (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 975,59
2. Importo lordo comprese le spese: € 975,59
3. Data da cui decorrono gli interessi: 08-04-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 22-12-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 22-12-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 975,59	L. 1.889.006
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 10,38	L. 20.106
Rivalutazione totale maturata (dal 08-04-2011 al 22-12-2011)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 10,38	L. 20.106
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 985,97	L. 1.909.112

di cui:

Capitale = 975,59 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 10,38

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA “MANCUSO Santo + 1 c/Provincia”. Sentenza n. 195/11. Tribunale di
Patti. Riconoscimento della somma di € 6.296,45 come debito fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 195/2011 del Tribunale di Patti;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Handwritten signature of the Collegio dei Revisori, consisting of two distinct cursive signatures.